



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00670/2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2023, presentato, in data 13 marzo 2023, dalla A.S.D. Sforzacosta 2010 avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0067/CFA-2022-2023, pubblicata il 10 febbraio 2023, con la quale è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale Interregionale avverso l'incongruità della sanzione inflitta, tra gli altri, alla suddetta ricorrente, con decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC-LND n. 4/2022-2023, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022, che aveva irrogato alla medesima società la sanzione dell'ammenda di € 300,00, e, per l'effetto, è stata irrogata, a carico della A.S.D. Sforzacosta 2010, l'ammenda di € 850,00 e la penalizzazione di punti 11 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nella per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2023.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Antonio Poli

Depositato in Roma, in data 12 luglio 2023.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face